



IMA SCHELLING
GROUP

Condizioni generali di vendita e fornitura ("CGC")
(Ultimo aggiornamento: marzo 2025)

- A. Parte generale
- § 1 Validità esclusiva delle presenti CGC; clausola di tutela
 - § 2 Stipula del contratto; forma scritta; rappresentanza; nessuna garanzia o assunzione del rischio d'approvvigionamento
 - § 3a Diritti d'autore e di tutela; diritti sul software; riservatezza
 - § 3b Informazioni
 - § 4 Modalità di consegna; trasferimento del rischio; ritardo di accettazione, obblighi di collaborazione; accettazione
 - § 5 Prezzi, pagamento, ritenzione della merce; esclusione di diritti di compensazione e di ritenzione; scarsa capacità prestazionale del Cliente
 - § 6 Termini di consegna; forza maggiore; mancata fornitura; prestazioni parziali; diritti di legge da parte nostra; nostra responsabilità in caso di ritardo o impossibilità; nessun contratto a termine fisso
 - § 7 Riserva di proprietà estesa
 - § 8 Natura della merce
 - § 9 Rivendicazioni di garanzia per vizi materiali e giuridici
 - § 9a Responsabilità per vizi
 - § 9b Garanzia di libertà da diritti di tutela di terzi
 - § 10 Responsabilità per il risarcimento danni
 - § 11 Prescrizione
 - § 12 Diritto di utilizzo dei dati macchina; protezione dei dati
 - § 13 Luogo di adempimento
 - § 14 Diritto applicabile e foro competente
 - § 15 Altre disposizioni; clausola liberatoria
- B. Parte speciale
- § 16 Disposizioni speciali per il montaggio e le riparazioni
 - § 17 Disposizioni speciali per il ritiro di pezzi di ricambio e parti soggette a usura

A. Parte generale

Condizioni di contratto valide per tutti i rapporti giuridici tra noi e il Cliente.

§ 1 Validità esclusiva delle presenti CGC; clausola di tutela

- (1) Le presenti CGC si applicano alle seguenti società:
- IMA Schelling Deutschland GmbH, Industriestraße 3, 32312 Lübbecke / Germania
 - IMA Schelling Austria GmbH, Gebhard-Schwärzler-Straße 34, 6858 Schwarzach / Austria

(2) Le presenti CGC si applicano a tutti i rapporti commerciali che intratteniamo con i nostri clienti. In particolare, queste si applicano a contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili, indipendentemente dal fatto che questi siano prodotti da noi medesimi o presso fornitori/subfornitori. Per installazioni di macchine e interventi di configurazione, ammodernamento, riparazione e revisione si applicano inoltre le nostre condizioni di montaggio, anche se i lavori di montaggio riguardano merci consegnate in conformità alle presenti CGC. Tuttavia, le presenti CGC si applicano solo se il Cliente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (Codice

civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico.

(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGC. Eventuali condizioni di contratto del Cliente contrarie, divergenti o integrative vengono pertanto respinte e non diventano parte integrante del contratto, a meno che noi non acconsentiamo espressamente per iscritto alla loro applicazione. Non costituisce consenso, ad esempio, il fatto che accettiamo ordini o effettuiamo consegne o prestiamo servizi senza riserve, pur essendo a conoscenza delle condizioni di contratto del Cliente, o che facciamo riferimento direttamente o indirettamente a comunicazioni scritte ecc. contenenti condizioni di contratto del Cliente o di terzi.

(4) Salvo diversamente concordato, le nostre CGC si applicano nella versione in vigore al momento dell'ordine del Cliente, come accordo quadro, anche a contratti successivi ai sensi del par. (2) con lo stesso Cliente, senza dover nuovamente richiamare l'attenzione sulle stesse. Si veda anche § 305 comma 3 BGB.

§ 2 Stipula del contratto; forma scritta; rappresentanza; nessuna garanzia o assunzione del rischio d'approvvigionamento

(1) Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. Il Cliente è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali errori evidenti (ad esempio errori di scrittura o di calcolo) e incompletezze delle nostre offerte, inclusa tutta la relativa documentazione, per consentirci di correggerli e/o integrarli prima della sua dichiarazione di accettazione. Diversamente, il contratto non si considera concluso.

(2) L'ordine del Cliente vale come offerta giuridicamente vincolante per la stipula di un contratto. Se dall'offerta del Cliente non risulta nulla di diverso, possiamo accettarla, in caso di ordini di pezzi di ricambio, entro 10 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni festivi) dal ricevimento della stessa oppure entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento.

(3) La nostra accettazione avviene mediante dichiarazione scritta, ad esempio con la nostra conferma d'ordine. Il contenuto di tale dichiarazione è rilevante per il contenuto del contratto. La responsabilità dell'esattezza dell'ordine è in capo al Cliente. Il Cliente è responsabile di fornirci tutte le informazioni necessarie relative alla merce ordinata entro un intervallo di tempo adeguato, per consentirci di evadere l'ordine secondo il contratto. Eventuali dichiarazioni e denunce giuridicamente rilevanti che il Cliente fa nei nostri confronti dopo la stipula del contratto (ad es. fissazione di scadenze, solleciti, reclami per difetti, dichiarazioni di recesso o di riduzione del prezzo) necessitano della forma scritta per essere efficaci ai sensi del par. (4) che segue.

(4) Per mantenere la forma scritta ai sensi delle presenti CGC è sufficiente anche la trasmissione via e-mail, senza allegare il documento scannerizzato. Ci riserviamo di richiedere prove in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.

(5) Il contratto scritto, incluse le presenti CGC, che sono parte integrante dello stesso, riporta integralmente tutti gli

accordi presi tra noi e il Cliente sull'oggetto contrattuale. Eventuali accordi o impegni verbali da noi presi prima della stipula del contratto scritto non sono vincolanti e vengono integralmente sostituiti dal contratto scritto, salvo esplicita dichiarazione della loro validità permanente.

(6) Accordi contrattuali individuali, anche verbali, hanno sempre la priorità sulle presenti CGC. Per la dimostrazione del loro contenuto è determinante, fatta salva prova contraria, un eventuale accordo scritto oppure, qualora esso non esista, la nostra conferma scritta.

(7) Fatta eccezione per i nostri amministratori, rappresentanti legali e altri nostri dipendenti espressamente indicati al Cliente come referenti, rispettivamente nella costellazione delegata, i nostri dipendenti non sono autorizzati né a fare offerte, né a stipulare contratti o a prendere accordi scritti o verbali o qualsivoglia impegno. Eventuali dichiarazioni di questo genere (o accettazioni di dichiarazioni) sono irrilevanti e non sono per noi vincolanti.

(8) Fatte salve le garanzie e/o assunzioni del rischio d'approvvigionamento espressamente concordate in quanto tali come da contratto, non sussiste alcuna garanzia o assunzione del rischio.

§ 3a Diritti d'autore e di tutela; diritti sul software; riservatezza

(1) Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà, d'autore e di tutela su qualsiasi documento (inclusi materiali, offerte, cataloghi, listini prezzi, preventivi di costi, progetti, disegni, figure, calcoli, campioni o modelli) e su tutti gli altri documenti fisici e/o elettronici, informazioni e altri oggetti ("documenti contrattuali") da noi ceduti al Cliente nell'ambito di un rapporto commerciale. Una cessione dei diritti su documenti contrattuali avviene solo se espressamente previsto da una disposizione del contratto.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, il Cliente non può rendere i documenti contrattuali e il relativo contenuto accessibili a terzi, né può riutilizzarli, riprodurli o modificarli. Il Cliente deve utilizzarli esclusivamente per gli scopi contrattuali previsti e, su nostra richiesta, restituirli a noi. Eventuali copie (anche elettroniche) esistenti devono essere distrutte (ovvero cancellate) qualora esse non gli siano più necessarie nel regolare svolgimento dell'attività e secondo gli obblighi di conservazione di legge. Su nostra richiesta, il Cliente deve confermarci la completa restituzione e la distruzione/cancellazione o segnalare di quali documenti contrattuali egli ritenga di avere ancora bisogno per qualsivoglia motivo.

(2) Se nell'ambito di fornitura è incluso un software, concediamo al Cliente un diritto di utilizzo non esclusivo e non trasferibile in base alle seguenti disposizioni:

(a) Il Cliente è autorizzato a fruire del software, inclusa la relativa documentazione, solo nella misura contrattualmente concordata o ammessa dalla legge (§§ 69a segg. UrhG, Legge tedesca sul diritto d'autore).

(b) Il software viene concesso per l'uso sulla merce appositamente prevista. Questo viene fornito esclusivamente nel codice oggetto, vale a dire in forma leggibile dalla macchina; il codice sorgente non viene fornito. L'uso del software indipendentemente dalla merce consegnata o dalla cessione del software a terzi non è consentito, fatto salvo § 3a delle presenti CGC.

(c) L'uso del software su più computer non è consentito (licenza singola). Pertanto, il Cliente è autorizzato, per la durata del diritto concordata, a installare, caricare e far

funzionare il software sul numero massimo di apparecchi concordato.

(d) Non siamo tenuti a consegnare al Cliente versioni del software aggiornate. Qualora tuttavia sussista tale obbligo, questo è soggetto alla messa a disposizione di un aggiornamento da parte del produttore del software.

(e) Siamo autorizzati ad adottare misure efficaci e adeguate per impedire riproduzioni non consentite o altri utilizzi non autorizzati; tali misure vengono da noi segnalate prima della stipula del contratto nella descrizione del prodotto. In particolare, siamo autorizzati a subordinare l'usabilità del software all'utilizzo di un hardware con contrassegno unico (ad es. dongle/hardlock). Inoltre, siamo autorizzati a subordinare l'usabilità del software alla previa registrazione personalizzata dell'utente tramite un sistema di registrazione online del produttore del software. I diritti del Cliente ai sensi del § 69d comma 2 e 3 e del § 69e UrhG restano impregiudicati.

(f) Spetta al Cliente provvedere all'esecuzione di regolari backup di programmi e dati. Il Cliente adotta precauzioni adeguate per far fronte a un eventuale mancato o limitato funzionamento del programma (ad es. mediante backup di dati, controllo regolare dei risultati). Queste precauzioni del Cliente non devono influire sul sistema in funzione sulla macchina. Spetta al Cliente garantire il funzionamento dell'ambiente operativo del programma. In caso di violazione di tali obblighi, non rispondiamo dei danni da ciò derivanti; in particolare, non siamo responsabili del recupero di dati o programmi persi o danneggiati. Il Cliente è responsabile del salvataggio dei dati, anche in relazione all'utilizzo dei dati da parte nostra. In caso di utilizzo dell'infrastruttura del Cliente e qualora si verificano problemi informatici, la loro risoluzione rientra sempre nell'ambito di responsabilità del Cliente.

(g) Le merci e la relativa documentazione sono generalmente tutelate da diritti d'autore e di proprietà intellettuale di produttori e fornitori di licenza. Le avvertenze sui diritti di tutela non devono essere modificate, coperte o rimosse dal Cliente. Il Cliente è tenuto a richiamare l'attenzione dei suoi clienti su diritti di tutela e condizioni di licenza, in particolare sulle limitazioni ivi contenute.

(h) Tutti gli altri diritti sul software e su dati raccolti e/o generati, incluse le relative copie, restano di nostra proprietà o di proprietà del fornitore del software, a meno che al Cliente non vengano concessi ulteriori diritti sulla base di disposizioni di legge vincolanti.

(3) Non è consentita la concessione di sub-licenze. Il Cliente può trasferire interamente il suo diritto di utilizzo a successivi proprietari delle merci. La cessione a terzi avviene tramite vendita in modo permanente e senza diritto di restituzione od opzione di riacquisto. In caso di trasferimento del diritto di utilizzo a terzi, il Cliente dovrà garantire che a questi ultimi non vengano concessi ulteriori diritti di utilizzo del software rispetto a quelli spettanti al Cliente in base al contratto e che a questi ultimi vengano imposti almeno gli obblighi esistenti in relazione al software derivanti dal contratto. Con il trasferimento a terzi, il Cliente perde tutti i diritti di utilizzo e non può trattenere copie del software.

(4) Per i software di terzi inclusi nell'ambito di fornitura, hanno la priorità le rispettive condizioni generali e di licenza. Qualora il Cliente non disponga di esse, su richiesta provvederemo a farle pervenire allo stesso. Si applicano inoltre le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura.

§ 3b Informazioni; No-Russia-Clause

(1) Il Cliente ci informerà di tutte le condizioni generali e straordinarie che sussistono presso di lui e che sono rilevanti per il rispetto delle disposizioni di legge, inclusi tutti i

regolamenti UE. Il Cliente ci fornirà ampio supporto in merito e ci comunicherà immediatamente tutte le informazioni rilevanti al riguardo. Ciò vale, in particolare, in relazione all'EAN, CE, RoHs, REACH, RED, Direttiva Ecodesign, RAEE, sicurezza del prodotto, al regolamento sulla vigilanza del mercato e alla legge sugli imballaggi. Inoltre, il Cliente ci informerà immediatamente per iscritto qualora terzi rivendichino diritti di tutela (ad es. diritti d'autore o brevettuali) nei suoi confronti. Il Cliente non riconoscerà la violazione di diritti di tutela sostenuta da terzi e lascerà a noi qualunque contenzioso, anche su eventuali regolamenti extragiudiziali, o lo condurrà solo d'intesa con noi. Se la violazione dei diritti di tutela è imputabile al Cliente, si esclude qualunque rivendicazione nei nostri confronti.

(2) In caso di consegna all'interno di Paesi dell'UE, il Cliente è tenuto a comunicare il suo numero di partita IVA al momento dell'ordine; diversamente, ci manleverà da tutte le conseguenze da ciò risultanti. Il Cliente provvederà inoltre a mettere a nostra disposizione i documenti necessari per il trattamento della fornitura come fornitura intracomunitaria o a supportarne l'acquisizione immediatamente al ricevimento della merce; diversamente, il Cliente è tenuto a versarci l'IVA di legge in aggiunta al prezzo d'acquisto concordato. In caso di esportazione in Paesi al di fuori dell'UE, il Cliente è tenuto a mettere a nostra disposizione le prove richieste in base ai regolamenti fiscali in vigore immediatamente dopo la consegna della merce; diversamente, ci manleverà da qualunque conseguenza.

(3) Vietiamo la riesportazione della merce in Russia e Bielorussia o il suo utilizzo in questi Paesi senza la nostra preventiva autorizzazione. Desideriamo sottolineare che, in caso di violazione del divieto, siamo obbligati per legge a rivedere senza riserve il rapporto commerciale con il cliente, compresa la possibilità di interrompere immediatamente l'intero rapporto commerciale. Per motivi di ordine, vorremmo sottolineare che l'UE è autorizzata a escludere le aziende responsabili della consegna di merci sanzionate in Russia e/o Bielorussia dalla partecipazione a transazioni commerciali con l'UE, inserendole nella lista nera ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014.

§ 4 Modalità di consegna; trasferimento del rischio; ritardo di accettazione, obblighi di collaborazione; accettazione

(1) Salvo diversamente concordato, tutte le nostre forniture avvengono franco vettore "FCA (free carrier) Incoterms (2020)" (riferito al magazzino dal quale effettuiamo la consegna). È escluso il diritto del Cliente ai sensi di A2 (punto 2), B10 (lett. b) FCA INCOTERMS di stabilire la data di consegna esatta e di informare il venditore al riguardo. Provvederemo a informare il Cliente non appena la merce sarà pronta per il ritiro o il carico nel nostro magazzino. Il Cliente deve organizzare il ritiro da parte di un trasportatore FCA INCOTERMS 2020 entro sette (7) giorni lavorativi dalla notifica. Qualora il Cliente non ci comunichi tempestivamente il nome del trasportatore, possiamo effettuare il trasporto alle condizioni consuete a spese e a rischio del Cliente. Provvederemo a informare il Cliente non appena la merce sarà stata caricata sul mezzo di trasporto organizzato dallo stesso. Il ritiro della merce con veicolo stradale può avvenire solo durante il regolare orario di lavoro.

Non siamo tenuti a fornire certificati o attestati non espressamente concordati, a procurare licenze, permessi o altri documenti necessari per l'esportazione, il transito o l'importazione o a procurare autorizzazioni di sicurezza, affrancature per l'esportazione, il transito o l'importazione o sdoganamenti e non siamo in alcun caso responsabili

dell'adempimento di eventuali obblighi connessi all'immissione della merce sul mercato al di fuori della Germania. Inoltre, non siamo in alcun caso responsabili di eventuali dazi sostenuti al di fuori della Germania. In più, non siamo responsabili dei sistemi di pesi e misure, degli obblighi di imballaggio, etichettatura o marcatura, degli obblighi di registrazione o certificazione o di qualsiasi altro requisito legale applicabile alle merci al di fuori della Germania. Qualora la legge non ci obblighi a farlo, il Cliente è tenuto a occuparsi delle traduzioni richieste della documentazione o di documenti sulla merce in una lingua diversa dal tedesco a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

(2) Il rischio per quanto riguarda il prezzo e la prestazione passa, salvo diverso accordo esplicito, al Cliente non appena la merce è stata consegnata ai sensi del precedente § 4 (1), tuttavia al più tardi quando la proprietà sulla merce è stata trasferita al Cliente. Le merci vengono da noi assicurate solo in caso di accordo esplicito con il Cliente ed esclusivamente a sue spese contro il furto o contro danni causati da rottura, trasporto, incendio o acqua, o contro altri rischi assicurabili.

(3) In deroga al par. (1) e solo se concordato, spediamo la merce alla destinazione indicata dal Cliente. Ciò avviene, anche in relazione all'imballaggio, a spese del Cliente. Siamo autorizzati a stabilire il tipo di spedizione (in particolare la società di trasporto e la modalità di spedizione) e l'imballaggio a nostra doverosa discrezione. Nei casi della frase 1 del presente paragrafo, il rischio viene trasferito al Cliente al ricevimento della nostra notifica di messa a disposizione per la spedizione presso il Cliente oppure, se quest'ultima non è prevista dal contratto, al più tardi con la consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona addetta al trasporto. Ciò vale anche in caso di forniture parziali o di altre prestazioni dovute da contratto (ad es. la suddetta spedizione o il trasporto). Restano inoltre impregiudicati il par. (1) e le disposizioni relative al luogo di adempimento (§ 13 più sotto).

(4) In caso di ritardo di accettazione da parte del Cliente, mancata collaborazione dovuta o in caso di ritardo della nostra prestazione dovuto ad altri motivi imputabili al Cliente, siamo autorizzati ad addebitare il risarcimento dei danni derivanti, inclusi gli oneri aggiuntivi da noi sostenuti (in particolare ad es. costi di immagazzinaggio).

(5) Se è espressamente concordato che debba avvenire un'accettazione nel senso sostanziale del contratto d'opera, si applica il § 640 comma 1 comma 2 frase 1 e comma 3 BGB. L'uso del termine "accettazione" nell'ambito delle presenti CGC e dell'ulteriore documentazione contrattuale non comporta la diretta applicazione dei §§ 633 segg. BGB, bensì implica solo un controllo finale congiunto della merce.

§ 5 Prezzi, pagamento, ritenzione della merce; esclusione di diritti di compensazione e di ritenzione; scarsa capacità prestazionale del Cliente

(1) Salvo diversamente concordato, si applicano i prezzi netti in vigore al momento della stipula del contratto al netto dell'IVA di legge, ove applicabile (si rimanda alla disposizione del § 3 (4) sopra). I prezzi si intendono "FCA Incoterms (2020)" (§ 4 (1) sopra). A questi si aggiungono, salvo diversamente concordato, eventuali costi di assicurazione, trasporto e imballaggio (§ 4 (2) e § 4 (3) sopra), tasse oltre all'IVA di legge e imposte.

Il Cliente garantisce che siano soddisfatti tutti i requisiti e siano fornite le prove per la gestione dell'imposta sulle vendite della fornitura e/o del servizio. Nel caso in cui dobbiamo pagare l'imposta sul valore aggiunto tedesca o

estera, il Cliente è tenuto a indennizzarci senza limitazioni, a prescindere da ulteriori rivendicazioni. L'indennità viene concessa dal Cliente rinunciando a qualsiasi ulteriore condizione o altra obiezione, in particolare rinunciando all'obiezione di prescrizione, e comprende anche il rimborso delle spese da noi sostenute.

(2) Se i prezzi concordati corrispondono ai nostri prezzi di listino, se non è espressamente concordato un prezzo fisso (vale a dire non modificabile) e se inoltre la nostra fornitura deve avvenire non prima di almeno quattro (4) mesi dalla stipula del contratto, si applicano i nostri prezzi di listino in vigore al momento della fornitura. Gli sconti percentuali o fissi eventualmente concordati vengono detratti invariati dal prezzo in vigore al momento della fornitura. Inoltre, resta valido il par. (1).

(3) Emettiamo fatture a nome del Cliente, ove pertinente, in base al piano di pagamento concordato. Il prezzo d'acquisto deve essere pagato al più tardi dopo la fornitura e la relativa emissione della fattura da parte nostra.

(a) Le nostre fatture devono essere saldate, salvo accordi differenti, entro 14 giorni di calendario dalla loro ricezione. Il pagamento deve essere effettuato senza detrazioni, in particolare senza l'applicazione di un cosiddetto "sconto", e in Euro (€) tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella nostra fattura. Per il rispetto del termine di pagamento fa fede la data dell'accredito sul conto corrente.

(b) Tuttavia, siamo autorizzati in qualunque momento a fornire le nostre prestazioni contestualmente al pagamento senza fornire motivazioni. Se anche l'installazione o prestazioni analoghe (ad es. montaggio, installazione, messa in funzione, configurazione/messa a punto) rientrano tra le prestazioni da noi dovute oppure se è stata concordata un'accettazione, il nostro diritto di cui al presente sottoparagrafo (b) frase 1 decade nella misura in cui il Cliente abbia un interesse legittimo, in genere equivalente al 10% del prezzo complessivo, a non dover pagare l'intero compenso prima del completamento dell'installazione o della prestazione analoga e/o non prima dell'accettazione.

(4) Allo scadere del rispettivo termine di pagamento ai sensi del par. (3), il Cliente entra automaticamente in mora. Per il periodo della morosità, al prezzo d'acquisto si applica l'interesse moratorio previsto per legge. A questo si aggiunge l'importo forfettario di mora previsto per legge (§ 288 comma 5 BGB). Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori diritti per danni causati dalla morosità. Ciò non pregiudica il nostro diritto agli interessi moratori commerciali (§§ 352, 353 HGB, Codice di commercio tedesco) nei confronti dei commercianti.

(5) Il Cliente è (a) autorizzato a una compensazione solo se la sua contropotesa è (aa) incontestata oppure (bb) è passata in giudicato oppure è (cc) in rapporto di reciprocità (sinallagma) con il nostro credito, con il quale il Cliente compensa; (b) autorizzato a rivendicare un diritto di ritenzione solo se la sua contropotesa è (aa) incontestata oppure (bb) passata in giudicato oppure (cc) è fondata sullo stesso rapporto contrattuale del nostro credito, al quale il Cliente oppone il diritto di ritenzione medesimo.

(6) Noi siamo autorizzati a negare le nostre prestazioni pendenti all'interno di un rapporto contrattuale se dopo la stipula del contratto diventa evidente (ad es. in seguito a istanza di insolvenza) che il nostro diritto al pagamento derivante dal rispettivo rapporto contrattuale è messo a repentaglio dalla scarsa capacità prestazionale del Cliente. Il nostro diritto a negare la prestazione viene meno se si provvede a eseguire il pagamento oppure a fornire una

garanzia. Noi siamo autorizzati a fissare al Cliente un termine congruo, entro il quale egli, contestualmente alla nostra prestazione, deve eseguire a sua scelta il pagamento oppure fornire una garanzia. Allo scadere infruttuoso del termine, possiamo recedere dal contratto. Per contratti relativi alla produzione di merce infungibile (realizzazioni uniche) possiamo dichiarare immediatamente il recesso. Sono fatte salve le regolamentazioni di legge in merito alla superfluità della fissazione di un termine, par. (3) sopra e § 321 BGB.

§ 6 Termini di consegna; forza maggiore; mancata fornitura; prestazioni parziali; diritti di legge da parte nostra; nostra responsabilità in caso di ritardo o impossibilità; nessun contratto a termine fisso

(1) I tempi/termini di consegna da noi previsti per forniture e prestazioni (termini di consegna) hanno sempre un valore puramente approssimativo, a meno che non si concordi espressamente un termine di consegna fisso.

(2) Un termine di consegna per una fornitura di merce è rispettato se, qualora la spedizione sia concordata, noi abbiamo consegnato la merce alla persona addetta al trasporto oppure, in caso di assenza o comparizione non puntuale di questa, avremmo potuto consegnarla. Lo scarico e il trasporto delle merci dal luogo di scarico al luogo d'installazione non rientra fra i nostri obblighi, salvo espressamente concordato.

(3) Se per noi è prevedibile che un termine di consegna non possa essere rispettato, lo segnaleremo immediatamente al Cliente, comunicandogli il nuovo termine di consegna previsto.

(4) (a) Noi non rispondiamo di impossibilità oppure ritardi, qualora essi si fondino su cause di forza maggiore oppure altri eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto o non imputabili a noi stessi (ad es. guasti di qualsivoglia natura, incendio, catastrofi naturali, condizioni atmosferiche, inondazioni, guerre, rivolte, terrorismo, ritardi nel trasporto, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime, ritardi nel rilascio di autorizzazioni ufficiali eventualmente necessarie, misure/atti ufficiali).

(b) Un tale evento è dato anche dalla fornitura errata o tardiva a cura di un nostro fornitore, a condizione che abbiamo adottato misure opportune dopo la transazione e che non siamo responsabili di manifesta negligenza nella scelta del/dei fornitore/i o dell'approvvigionamento concreto.

(c) Qualora veniamo a conoscenza di un evento di cui al § 6 (4) (a) o (b), provvederemo a informare immediatamente il Cliente al riguardo. Nel caso di tali eventi, i termini di consegna si allungano automaticamente in misura pari alla durata dell'evento, più un ragionevole tempo di avviamento. Qualora tali eventi ci rendano la prestazione del servizio sostanzialmente più difficile o impossibile, siamo autorizzati a recedere dal contratto. Salvo diversamente concordato, le parti concordano espressamente che il contratto può essere rescisso da ciascuna parte qualora l'impedimento abbia una durata superiore a sei (6) mesi.

(5) I termini di consegna si allungano automaticamente in misura congrua qualora il Cliente non adempia ai propri obblighi contrattuali oppure ad altri obblighi di collaborazione o incombenze di altra natura. In particolare, il Cliente è responsabile di farci pervenire per tempo e nel formato corretto tutti i documenti, le autorizzazioni, i permessi, le informazioni, i modelli, i campioni e qualunque altra informazione e oggetto che è tenuto a presentare.

(6) Siamo autorizzati a fornire prestazioni parziali se (a) una prestazione di questo tipo è utilizzabile per il Cliente nell'ambito della destinazione d'uso prevista dal contratto, (b) la fornitura delle restanti prestazioni è garantita e (c) la prestazione parziale non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo sostanziale.

(7) I nostri diritti di legge, in particolare quelli riguardanti l'eventuale esclusione del nostro obbligo di prestazione (ad es. per via dell'impossibilità oppure irragionevolezza della prestazione e/o dell'adempimento successivo) e per via del ritardo nell'accettazione oppure prestazione del Cliente, restano impregiudicati.

(8) Se siamo in ritardo con una fornitura o prestazione oppure qualora ciò diventi per noi impossibile per qualsivoglia motivo, la nostra eventuale responsabilità è limitata al risarcimento dei danni ai sensi del § 10 più sotto. I nostri contratti con il Cliente non sono contratti a termine fisso relativi o assoluti, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto.

§ 7 Riserva di proprietà estesa

(1) La riserva di proprietà qui concordata serve a garantire rispettivamente tutti i nostri crediti nei confronti del Cliente, derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (collettivamente i "crediti garantiti").

(2) Le merci da noi fornite al Cliente restano di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale. Tali merci ovvero gli oggetti interessati dalla riserva di proprietà che si sostituiscono alle merci secondo le seguenti disposizioni, sono denominati qui di seguito "merce soggetta a riserva di proprietà". Se il Cliente intende trasportare la merce soggetta a riserva di proprietà in un luogo al di fuori del Paese in cui il venditore ha la propria sede, egli è tenuto a soddisfare immediatamente tutti gli eventuali requisiti di legge in vigore in quel luogo per l'insorgenza e il mantenimento della nostra riserva di proprietà, a proprie spese, e a informarci subito dopo aver adottato l'intenzione di cui sopra.

(3) Il Cliente custodisce gratuitamente per noi la merce soggetta a riserva di proprietà. Egli si impegna a trattarla con cura e ad assicurarla a proprie spese contro danni da incendio, acqua e furto in modo da coprirne sufficientemente il valore a nuovo. Qualora siano necessari lavori di manutenzione, riparazione o ispezione (non rientrano tra questi eventuali adempimenti (successivi) da noi dovuti), il Cliente è tenuto a effettuarli tempestivamente a proprie spese. Durante il periodo di applicazione della riserva di proprietà, il Cliente dovrà garantire ai nostri dipendenti accesso alla merce soggetta a riserva di proprietà in qualunque momento durante i normali orari di lavoro.

(4) Il Cliente non è autorizzato a pignorare la merce soggetta a riserva di proprietà, a trasferirne la proprietà in garanzia o a utilizzarla per operazioni di sale e lease-back. In caso di istanza di apertura di un procedimento di insolvenza e/o di accessi di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà (ad es. tentativi di pignoramento), il Cliente deve in modo chiaro e immediato richiamare l'attenzione sulla nostra proprietà nonché informarci per consentirci di perseguire i nostri diritti. Qualora la terza parte non rimborsi i costi giudiziali o extragiudiziali insorti a nostro carico in tale contesto, il Cliente è chiamato a rispondere al riguardo.

(5) Il Cliente è autorizzato a utilizzare, lavorare, trasformare, combinare, mescolare e/o vendere la merce soggetta a

riserva di proprietà nel regolare svolgimento dell'attività, fintantoché i requisiti indicati al par. (7) (b) sono soddisfatti (in particolare non subentra un ritardo di pagamento nei nostri confronti) e non si verifica l'evento che legittima l'escussione (par. (9)).

(6) (a) Un collegamento della merce a terreni avviene solo in modo temporaneo. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga lavorata, mescolata o combinata, ciò è sempre effettuato in nome e per conto nostro in qualità di produttori. Noi acquisiamo direttamente la proprietà sul bene appena creato oppure, qualora la lavorazione, la miscelazione o la combinazione sia effettuata con materiali di più proprietari, la comproprietà (proprietà frazionaria) sul bene nel rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà (valore fatturato lordo) e il valore delle altre sostanze lavorate/mescolate/combrate. Qualora per qualsivoglia motivo non dovesse intervenire alcuna acquisizione di proprietà ovvero comproprietà a nostro favore, il Cliente ci cede fin da ora la sua proprietà futura ovvero, nel rapporto di cui sopra, la sua comproprietà sul bene appena creato a titolo di garanzia. Con la presente noi accettiamo tale cessione.

(b) Il Cliente custodirà gratuitamente per noi la nostra proprietà esclusiva oppure la comproprietà, insorta secondo le disposizioni di cui sopra.

(7) (a) Il Cliente ci cede fin da ora a titolo di garanzia, integralmente o su base pro rata secondo la nostra quota di comproprietà, i corrispettivi del Cliente nei confronti dei suoi acquirenti, derivanti da una rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, nonché i crediti del Cliente relativamente alla merce soggetta a riserva di proprietà, derivanti da un altro motivo giuridico nei confronti dei suoi acquirenti oppure di terze parti. Con la presente noi accettiamo tali cessioni.

(b) Noi autorizziamo in maniera revocabile il Cliente a incassare i crediti a noi ceduti, a suo nome e per suo conto. Il nostro diritto a incassare personalmente questi crediti resta impregiudicato.

(c) I divieti di cui al par. (4) trovano applicazione corrispondente per i crediti a noi ceduti.

(8) Se il Cliente lo richiede, libereremo la merce soggetta a riserva di proprietà, i beni che si sostituiscono alla merce e i crediti, nella misura in cui il loro valore stimato supera l'importo dei crediti garantiti di oltre il 50%. La scelta degli oggetti da liberare spetta a noi.

(9) In caso di inadempimento contrattuale del Cliente, in particolare per ritardato pagamento, possiamo recedere dal contratto secondo le prescrizioni di legge (evento che legittima l'escussione) e siamo autorizzati a rivendicare la merce soggetta a riserva di proprietà nei confronti del Cliente stesso. Anche la nostra dichiarazione di recesso risiede, al più tardi, nella nostra richiesta di riconsegna; allo stesso modo, quando noi pignoriamo la merce soggetta a riserva di proprietà. I costi di trasporto dovuti al ritiro sono a carico del Cliente. La merce soggetta a riserva di proprietà da noi ritirata può essere da noi riutilizzata. Il ricavo del riutilizzo è compensato con gli importi che il Cliente ci deve, dopo che abbiamo detratto un importo congruo per i costi del riutilizzo.

§ 8 Natura della merce

(1) Il fondamento della nostra responsabilità è soprattutto l'accordo raggiunto sulla natura della merce. Come accordo sulla natura della merce valgono tutte le descrizioni dei prodotti e le informazioni del produttore che sono oggetto del contratto individuale o che erano già state rese da noi pubbliche (in particolare in cataloghi o sul nostro sito Internet) al momento della stipula del contratto. I dati relativi

a dimensioni, pesi, figure e disegni, nonché altri documenti facenti parte delle offerte sono da considerarsi solo valori approssimativi, a meno che questi non siano stati espressamente indicati come vincolanti.

Non siamo obbligati a fornire prestazioni che non siano specificate nella nostra conferma d'ordine scritta o nelle presenti CGC; in particolare, non siamo obbligati a consegnare documenti o a fornire informazioni o accessori e/o utensili, a installare dispositivi di protezione supplementari, a condividere istruzioni di montaggio, a eseguire montaggi o a fornire consulenza al Cliente, salvo espressamente concordato per iscritto.

(2) In assenza di una disposizione contrattuale scritta che stabilisce il contrario, non si ritiene che vi sia un difetto se la merce non è conforme alle norme tecniche e di altro tipo vigenti nel Paese di destinazione (sede del Cliente) o se la merce non è adatta a determinati scopi previsti dal Cliente, ma non da noi promessi o espressamente concordati. Ci riserviamo il diritto di modificare la descrizione della merce in relazione alle specifiche, nella misura in cui ciò sia richiesto da requisiti di legge, a condizione che tali modifiche non inficino la qualità e l'usabilità dell'ordine.

(3) Forniamo consulenza sulla tecnica di utilizzo e applicazione al meglio delle nostre conoscenze e sulla base della nostra esperienza e del nostro know-how. Tutti i dati e le informazioni sull'idoneità e sull'uso delle nostre merci sono tuttavia non vincolanti e non esonerano il Cliente dall'esecuzione di controlli. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso della merce per un determinato scopo, a meno che non abbiamo accettato espressamente tale responsabilità.

(4) La consegna avviene in un imballaggio reperibile in commercio a nostra discrezione. Tutti gli imballaggi, inclusi quelli di trasporto, non vengono ritirati ai sensi del Regolamento sugli imballaggi; il Cliente provvede per noi allo smaltimento degli imballaggi a proprie spese.

§ 9 Rivendicazioni di garanzia per vizi materiali e giuridici

§ 9a Responsabilità per vizi

(1) Per i diritti del Cliente in caso di vizi materiali e giuridici (inclusi anche forniture errate e in quantità minore, montaggio o istruzioni errate) si applicano le prescrizioni di legge, fatto salvo quanto definito in deroga oppure in aggiunta nelle presenti CGC.

(2) Salvo diversamente concordato in modo esplicito, (a) le nostre merci e prestazioni devono rispettare esclusivamente i requisiti di legge vigenti presso la sede del venditore e (b) il Cliente è il solo responsabile dell'integrazione delle merci nelle realtà tecniche, edili e organizzative presenti presso di lui (responsabilità di integrazione del Cliente).

(3) (a) Qualora non sia espressamente concordata un'accettazione, il Cliente ha il dovere di ispezionare la merce fornita subito dopo la consegna presso di lui oppure presso terze parti da lui definite e di denunciare immediatamente a noi eventuali vizi. Al riguardo, si applicano i §§ 377, 381 HGB e, a titolo integrativo, le norme contenute nel presente paragrafo. Per questioni di tempo, la denuncia necessita della forma scritta e deve essere inviata via e-mail. La sua immediatezza presuppone che essa sia inviata entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla consegna (§ 377 comma 1 HGB) oppure, qualora si tratti di un vizio non riconoscibile al momento dell'ispezione (§ 377 comma 2 e 3 HGB), entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla scoperta del vizio stesso. Se, in caso di uso normale

della merce, il suddetto vizio fosse stato riconoscibile già in un momento antecedente quello della rispettiva scoperta, questo momento antecedente determina già l'inizio del suddetto termine di denuncia. L'ispezione della merce dopo la consegna non deve limitarsi all'aspetto esteriore e ai documenti di consegna, ma deve anche comprendere un'adeguata analisi qualitativa e funzionale, almeno attraverso controlli a campione adeguati.

(b) Se è stata concordata per iscritto un'accettazione, il controllo e il reclamo devono essere effettuati al più tardi entro la fine del giorno in cui l'accettazione è stata eseguita o in cui avrebbe dovuto essere eseguita, se non è stata eseguita per causa del Cliente. Se il Cliente mette in funzione la nostra merce prima del collaudo di accettazione concordato per iscritto, il reclamo deve essere presentato al più tardi entro cinque (5) giorni di calendario dalla messa in funzione.

(c) Se il Cliente omette di analizzare e/o denunciare regolarmente, il nostro obbligo di garanzia e ulteriore responsabilità per il vizio in questione restano esclusi. Nessuna delle nostre dichiarazioni, azioni oppure omissioni deve essere intesa come rinuncia ai requisiti e alle conseguenze giuridiche ai sensi dei §§ 377, 381 HGB e/o del presente paragrafo.

(4) Un'accettazione senza riserve nonostante i vizi noti al Cliente non comporta solo in deroga al § 640 comma 2 BGB la perdita di tali diritti del Cliente, come definiti al § 634 n. 1 - n. 3, 437 n. 1 e n. 2 BGB, ma anche dei diritti di risarcimento per danni definiti ai §§ 634 n. 4, 437 n. 3 BGB. Ciò non vale in caso di nostra assunzione di una garanzia relativa alla natura della merce o di nostra reticenza dolosa di un vizio.

(5) Su nostra richiesta, la merce contestata deve essere immediatamente rispedita a noi, a spese del Cliente. In caso di contestazione legittima ossia di manchevolezza, rimborsiamo al Cliente i costi dell'itinerario di spedizione più economico; il principio non si applica se i costi aumentano perché la merce si trova in un luogo diverso da quello dell'utilizzo previsto. Il par. (6) che segue resta impregiudicato.

(6) Il Cliente deve darci il tempo necessario e l'opportunità di verificare le denunce e le altre contestazioni e per l'adempimento successivo. Ciò comprende anche la messa a nostra disposizione della merce contestata a scopo di verifica oppure, qualora questa sia stata installata in modo fisso o fissata in altro modo, la garanzia di accesso ad essa.

(7) Le spese necessarie per la verifica e l'adempimento successivo, in particolare le spese per trasporto, manodopera e materiali, saranno da noi sostenute secondo le norme di legge solo qualora sussista di fatto un vizio.

(8) Se la merce fornita è difettosa, entro un termine congruo siamo autorizzati e obbligati, a nostra scelta, all'adempimento successivo sotto forma di eliminazione del vizio (riparazione) oppure alla fornitura di un bene privo di vizi (fornitura sostitutiva). In caso di una fornitura sostitutiva, il Cliente deve restituirci il bene da sostituire secondo le prescrizioni di legge. Lo stesso principio si applica in caso di riparazione per pezzi di ricambio sostituiti. In quest'ultimo caso, questa si considera non riuscita solo dopo tre tentativi infruttuosi.

(9) Noi siamo autorizzati a subordinare le misure di adempimento successivo al fatto che il Cliente corrisponda il prezzo d'acquisto, o una parte di esso, eventualmente esigibile. Il Cliente è tuttavia autorizzato a trattenere una

parte del pagamento, congrua rispetto al (presunto) vizio, durante la misura di adempimento successivo.

(10) Se l'adempimento successivo è impossibile oppure non è andato in porto o un termine congruo, posto dal Cliente per l'adempimento successivo, è infruttuosamente scaduto oppure tale adempimento è superfluo secondo le prescrizioni di legge, il Cliente può, a propria discrezione, recedere dal contratto di acquisto o ridurne il prezzo. In presenza di un vizio irrilevante non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso.

(11) Il Cliente ha il diritto di recedere o terminare il contratto a causa della violazione di obblighi non dovuti a un difetto della merce solo se la violazione degli obblighi è imputabile a noi; al riguardo si applicano inoltre le norme di legge. È escluso un libero diritto di recesso del Cliente, in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB.

(12) La merce sostituita diventa nostra proprietà e la merce sostitutiva rientra nelle clausole di responsabilità delle presenti CGC solo se la sostituzione non è avvenuta solo per correttezza.

(13) I diritti al risarcimento per danni sussistono solo ai sensi del § 10 come specificato di seguito.

§ 9b Garanzia di libertà da diritti di tutela di terzi

(1) Ai sensi del presente § 9b, garantiamo che la merce nel Paese dell'indirizzo di consegna non è soggetta a diritti di proprietà intellettuale o diritti d'autore di terzi. Ciascuna parte provvederà a informare immediatamente per iscritto l'altra parte, qualora vengano avanzate nei confronti di quest'ultima rivendicazioni dovute alla violazione di tali diritti.

(2) Sono escluse rivendicazioni dovute alla violazione di diritti di proprietà intellettuale o diritti d'autore di terzi, qualora tale violazione si fondi su un'istruzione del Cliente, su una modifica apportata in proprio o sull'uso della merce da parte del Cliente non in conformità al presente contratto.

(3) I diritti al risarcimento per danni sussistono solo ai sensi del § 10 che segue.

§ 10 Responsabilità per il risarcimento danni

(1) In caso di una violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali rispondiamo secondo le prescrizioni di legge, fatte salve indicazioni contrarie contenute nelle presenti CGC (incluso il presente § 10).

(2) Per qualsivoglia motivo giuridico rispondiamo illimitatamente per il risarcimento dei danni che si basano su una violazione di obblighi, dolosa oppure per colpa grave, da parte nostra oppure da parte di un nostro rappresentante legale oppure ausiliario.

(3) In caso di una violazione di obblighi semplice oppure per colpa lieve (*DEU: "einfach oder leicht fahrlässige Pflichtverletzung"*), da parte nostra oppure da parte di un nostro rappresentante legale o ausiliario, rispondiamo (con riserva di un criterio di responsabilità più lieve secondo le prescrizioni di legge) solo

(a) per i danni derivanti da lesione mortale, lesione dell'integrità fisica oppure della salute (ma in maniera illimitata);

(b) per i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Questi ultimi sono gli obblighi il cui adempimento rende possibile l'esecuzione regolare del contratto e nel rispetto dei quali il Cliente confida oppure può confidare regolarmente. In tal caso, la nostra responsabilità

è tuttavia limitata al danno prevedibile al momento della stipula del contratto, tipico per il contratto, per quanto riguarda l'entità.

(4) Le limitazioni della responsabilità ai sensi del par. (3) non si applicano qualora noi occultiamo un vizio in mala fede, abbiamo preso in carico una garanzia che prevede un risarcimento danni per la conformazione della merce (*DEU: "schadensersatzbewehrte Garantie für die Beschaffenheit der Ware"*) oppure per un rischio di approvvigionamento (*DEU: "Beschaffungsrisiko"*). Inoltre, un'eventuale responsabilità di legge cogente, derivante in particolare dalla Legge sulla responsabilità del prodotto (*DEU: "Produkthaftungsgesetz"*), resta impregiudicata.

(5) Qualora la nostra responsabilità sia esclusa oppure limitata secondo le norme di cui sopra, il principio si applica anche per la responsabilità personale dei nostri organi, rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori e ausiliari.

§ 11 Prescrizione

(1) Il termine di prescrizione per tutte le rivendicazioni, anche extracontrattuali, per vizi materiali e giuridici è pari a un (1) anno, a partire dalla consegna, in deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB. Tuttavia, il principio non si applica in caso di violazione dell'obbligo, dolosa oppure per colpa grave (§ 10 (2) sopra), per danni derivanti da lesioni mortali, lesioni all'integrità fisica e alla salute (§ 10 (3) a) sopra), in caso di reticenza dolosa di un vizio e/o per rivendicazioni derivanti dalla Legge sulla responsabilità del prodotto (§ 10 (4) frase 1 alt. 1 e/o frase 2 sopra). In tali casi si applica, di volta in volta, esclusivamente il termine di prescrizione di legge. Una riparazione può influire esclusivamente sulla prescrizione della parte/dell'area parziale il cui vizio comporta un obbligo di riparazione. Restano invariate anche ulteriori norme di legge speciali sulla prescrizione (in particolare §§ 438 comma 1 n. 1. comma 3, 444, 479 BGB e § 478 comma 2 in combinazione con § 445b BGB (ricorso dell'imprenditore nei confronti del fornitore).

(2) Con la consegna ai sensi del par. (1) frase 1 si intende il momento della fornitura ai sensi del § 4. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione inizia con l'accettazione.

§ 12 Diritto di utilizzo dei dati macchina; protezione dei dati

(1) Titolare di tutti i cosiddetti dati macchina resta il Cliente. Con il termine "dati macchina" si intendono i dati generati automaticamente dalla merce sul relativo stato ("dati di stato"), su processi funzionali, sull'uso e su tutti gli altri processi interni alla macchina, che vengono rilevati ed elaborati in modo digitale, salvati e inoltrati tramite sensori in formato di file. Sui dati di stato il Cliente ci concede un diritto di utilizzo internazionale, non esclusivo, illimitato nel tempo e trasferibile a società affiliate. Il diritto di utilizzo si limita alla valutazione dei dati di stato per i propri scopi, in particolare per il miglioramento dei propri prodotti. Qualsiasi ulteriore utilizzo, in particolare la commercializzazione dei dati di stato, è escluso. È accettato da tutti che i dati macchina siano dati anonimi, privi di riferimenti personali. Il Cliente è tenuto a garantire di fornire al produttore solo dati e record di dati adeguatamente anonimi. È responsabilità esclusiva del Cliente assicurarsi che la trasmissione dei dati sia consentita in conformità alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati. In particolare, il Cliente dovrà ottenere i necessari consensi da parte degli interessati. Il Cliente si impegna a fornire la collaborazione necessaria per consentirci l'accesso ai dati macchina e, su nostra richiesta,

ci concede l'accesso tramite la "Piattaforma di gestione dei dati macchina" (ZIMBA).

(2) Garantiamo che renderemo note le informazioni tecniche e non tecniche, così come i dati del Cliente, che otteniamo nell'ambito del rapporto contrattuale, solo al personale autorizzato. Siamo autorizzati a utilizzare tutte le informazioni e i dati del Cliente ottenuti, in particolare segreti di produzione, informazioni e dati relativi ai prodotti e know-how, esclusivamente per scopi propri, salvo diversamente regolamentato qui di seguito.

§ 13 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento per le nostre forniture è il magazzino dal quale effettuiamo le nostre consegne. Ciò vale anche per il mancato adempimento. Qualora tuttavia siamo responsabile dell'esecuzione dell'installazione o di prestazioni analoghe (in particolare montaggio, installazione, messa in funzione, configurazione e messa a punto), il luogo di adempimento e di adempimento successivo è quello in cui questo deve avvenire ai sensi delle norme contrattuali.

§ 14 Diritto applicabile e foro competente

(1) Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra noi e il Cliente sono assoggettati esclusivamente al diritto della Repubblica Federale Tedesca ("BRD"). La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG) e qualunque legislazione uniformata internazionale non si applicano. Anche eventuali rivendicazioni di natura extracontrattuale correlate alle presenti CGC o al rapporto contrattuale sono soggette esclusivamente al diritto della BRD.

(2) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, comprese quelle relative alla sua validità, saranno definitivamente risolte secondo il regolamento arbitrale della Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) con esclusione della via giudiziaria ordinaria.

(a) Il tribunale arbitrale è costituito da tre arbitri.

(b) Sede dell'arbitrato è Lübbecke.

(c) La lingua processuale è il tedesco e/o l'inglese.

(d) Il diritto applicabile è quello della Repubblica Federale Tedesca.

§ 15 Altre disposizioni; clausola liberatoria

(1) Tutte le comunicazioni, le spiegazioni ecc. devono essere redatte esclusivamente in lingua tedesca o inglese.

(2) Qualora disposizioni contrattuali contenute nelle presenti CGC non dovessero diventare, parzialmente o totalmente, parte integrante del contratto oppure dovessero essere nulle o inefficaci, l'efficacia delle restanti disposizioni resterà impregiudicata. La disposizione inefficace deve essere sostituita con una disposizione giuridicamente valida, che si avvicini il più possibile allo scopo economico auspicato della disposizione inefficace. Lo stesso vale in caso di una lacuna delle presenti CGC.

B. Parte speciale

Condizioni di contratto che trovano applicazione a integrazione della Parte generale su montaggi e messe in funzione di macchine nuove, nonché su servizi di assistenza, manutenzione, riparazione o montaggio, inclusi consulenze, corsi di formazione, trasformazioni di macchine (in prosieguo definiti congiuntamente: "montaggio").

§ 16 Disposizioni speciali per il montaggio e le riparazioni

(1) Generalità

(a) La data di inizio e la durata del montaggio da noi indicate sono solo a titolo indicativo e non sono vincolanti.

(b) Il termine di montaggio si considera rispettato se entro tale data il montaggio viene terminato e la macchina è pronta per l'acquisizione da parte del Cliente.

(c) Qualora il montaggio non possa essere eseguito, integralmente o parzialmente, per motivi a noi non imputabili, siamo autorizzati a richiedere un risarcimento per danni. Una ripetizione della prestazione di montaggio può essere pretesa dal Cliente se e nella misura in cui questa sia per noi ragionevole, in particolare tenendo conto dei nostri ulteriori obblighi contrattuali. Per la ripetizione deve esserci versato un nuovo compenso in base alle tariffe di compensazione attualmente in vigore.

(d) Inoltre, sono vincolanti le avvertenze contenute nelle istruzioni di montaggio e d'uso dei rispettivi prodotti sui quali vengono eseguiti gli interventi.

(2) Accettazione preliminare

Qualora sia concordata un'accettazione preliminare presso il nostro stabilimento prima della consegna della merce, viene eseguita una procedura standard da noi definita per la prova della funzionalità o della completezza. Al termine di tale procedura viene redatto un protocollo, che deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Il Cliente deve mettere a nostra disposizione materiali e altri documenti necessari per l'accettazione preliminare prima dell'esecuzione della stessa.

(3) Trasferimento

Il trasferimento della merce (dal mezzo di trasporto al luogo d'installazione) rientra fra le nostre responsabilità solo se espressamente concordato da contratto. Se il trasferimento è stato da noi concordato, siamo tenuti ad adempiere alle seguenti prestazioni e per la durata del trasferimento ci assumiamo il rischio limitato dai seguenti obblighi di collaborazione del Cliente:

Il Cliente è tenuto a fornirci gratuitamente il suo supporto durante il trasferimento e ad assicurarsi che

- il luogo d'installazione sia sgombro da ostacoli,
- il percorso di trasporto non superi una lunghezza ragionevole e
- il percorso di trasporto sia in piano e privo di contorni di disturbo.
- Messa a disposizione di mezzi di trasporto e sollevamento idonei e sicuri, incluso personale operativo competente, alla data e all'ora concordate.

(4) Installazione

(a) L'installazione della merce è dovuta da parte nostra solo se espressamente concordato. Se l'installazione è stata da noi concordata, le parti si devono reciprocamente le seguenti prestazioni e collaborazioni:

(b) L'installazione della merce nel luogo predefinito avviene ad opera di un nostro tecnico di assistenza o di un fornitore da noi incaricato. Tutti i requisiti che il Cliente deve soddisfare sono descritti nelle condizioni di installazione e di esercizio e nel piano d'installazione che noi consegniamo allo stesso prima della consegna e devono essere soddisfatti dal Cliente come richiesto e in modo puntuale. Al fine di garantire uno svolgimento rapido e snello, il Cliente deve mettere a disposizione del tecnico di assistenza responsabile del montaggio, a titolo gratuito, personale ausiliario adeguatamente istruito sulla tecnica di sicurezza e mezzi di trasporto e di sollevamento adeguati eventualmente presenti, nonché dispositivi di protezione individuale.

(c) Per prodotti che generalmente soddisfano tutti i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti 9. ProdSV solo dopo l'installazione presso il Cliente, vale quanto segue: Dopo l'installazione, a seconda del prodotto, è prevista la fase del funzionamento di prova. Il funzionamento di prova comprende, a seconda del tipo di macchina, l'installazione, l'allineamento, la configurazione, la misurazione fino alla prova del funzionamento della macchina. Il montaggio delle griglie di protezione e la prova del funzionamento dei dispositivi di sicurezza costituiscono di norma l'ultimo passaggio. Fino ad allora, noi in quanto produttore (o il relativo incaricato/delegato) abbiamo il potere discrezionale sulla macchina, anche se la macchina si trova già presso la sede del Cliente.

(d) In seguito al funzionamento di prova, viene eseguita la messa in funzione, inclusa la prova del funzionamento, da parte del nostro tecnico di assistenza secondo una procedura standard da noi definita. Qualora si tratti di una "quasi-macchina" ai sensi della Direttiva Macchine (9. ProdSV), noi eseguiamo solo la prova del funzionamento ma non la messa in funzione.

(5) Accettazione, attestazione delle ore e dei lavori svolti

(a) Ognuno dei nostri tecnici di assistenza redige un rapporto di montaggio che attesta le ore di lavoro, le ore di viaggio, le ore di attesa a lui non imputabili, e le ore di preparazione ed esecuzione. Il modulo viene presentato al Cliente per il controllo, quindi viene sottoscritto da entrambe le parti e inviato al Cliente tramite e-mail.

(b) Il Cliente è tenuto a controllare i lavori da noi svolti e a presentare eventuali reclami prima del termine dei lavori.

(c) Il Cliente non può negare l'accettazione del montaggio o di servizi di riparazione qualora si tratti di un difetto irrilevante, per la cui eliminazione ci siamo già resi disponibili. Il momento dell'eliminazione del difetto deve essere concordato tra le parti.

(d) Ulteriori disposizioni di accettazione e la responsabilità per vizi si basano sulla Parte generale delle presenti CGC.

(6) Istruzione

Se concordato separatamente, viene immediatamente eseguita in loco una formazione iniziale del Cliente sull'uso della merce della durata massima di una giornata.

(7) Formazione

Le spese di viaggio e di soggiorno (in caso di formazione in loco, quelle del referente) sono a carico del Cliente. Per corsi di formazione espressamente concordati, che non vengono svolti entro 12 mesi dalla consegna della merce, decade il diritto del Cliente al loro svolgimento. Qualora il prodotto per il quale il Cliente ha ordinato un corso di formazione sia stato da noi rimosso dal programma di fornitura dopo la scadenza del termine di formazione confermato, senza che il Cliente abbia usufruito del corso, il diritto alla formazione del Cliente viene convertito in un diritto a una formazione equivalente su un altro oggetto del programma di fornitura attuale.

(8) Collaborazione del Cliente

(a) Il Cliente deve adottare misure speciali necessarie per proteggere persone e cose nel luogo di montaggio. Inoltre, deve istruire il nostro responsabile del montaggio o del progetto su speciali disposizioni di sicurezza vigenti, qualora queste siano rilevanti per il personale di montaggio. Il Cliente deve informarci in merito a eventuali violazioni di tali disposizioni di sicurezza da parte del personale di montaggio.

(b) Il Cliente è tenuto a fornire assistenza tecnica a proprie spese; in particolare, è tenuto a quanto segue:

- Messa a disposizione delle forze ausiliarie idonee necessarie nel numero richiesto per il montaggio e

per il tempo necessario; le forze ausiliarie devono osservare le istruzioni del responsabile del montaggio.

- Messa a disposizione di un interprete, qualora il tecnico di assistenza lo ritenga necessario.
- Esecuzione di tutti i lavori necessari in loco (ad es. fondazione della merce).
- Messa a disposizione dei dispositivi e degli attrezzi pesanti necessari (ad es. mezzi di sollevamento, compressori), così come degli oggetti e dei materiali necessari.
- Messa a disposizione del riscaldamento, dell'illuminazione, dell'aria compressa, della corrente elettrica e dell'acqua, inclusi gli allacciamenti necessari.
- Messa a disposizione di locali asciutti e richiudibili a chiave, necessari per la conservazione degli attrezzi del personale di montaggio.
- Protezione del luogo e dei materiali di montaggio da influssi dannosi di qualsivoglia natura.
- Messa a disposizione di locali di soggiorno e ambienti di lavoro protetti idonei (dotati di riscaldamento, illuminazione, lavandino, sanitari) e dei mezzi necessari per il primo soccorso del personale di montaggio.
- Messa a disposizione dei materiali ed esecuzione di tutte le ulteriori operazioni necessarie per la messa a punto della merce e l'esecuzione di un test funzionale previsto da contratto.
- Realizzazione di standard igienici necessari e consueti.

(c) La collaborazione del Cliente deve garantire che il montaggio possa essere iniziato immediatamente all'arrivo del personale di montaggio ed eseguito senza ritardi fino all'accettazione da parte del Cliente.

(d) Per la durata dei lavori di montaggio, il personale di montaggio deve poter disporre liberamente della macchina e la macchina non è disponibile per lavori di produzione. Il Cliente deve supportare il personale di montaggio nell'esecuzione del montaggio a sue spese.

(e) Qualora il Cliente non adempia ai suoi obblighi di collaborazione, previa comunicazione siamo autorizzati ma non obbligati a svolgere le operazioni che competono al Cliente al suo posto e a sue spese. Inoltre, i nostri diritti di legge e rivendicazioni restano impregiudicati.

(9) Impedimenti alla prestazione

(a) Il Cliente deve provvedere immediatamente a eliminare eventuali impedimenti imprevisti o guasti tecnici. Eventuali prestazioni supplementari necessarie oltre a quelle dovute o tempi di attesa da noi non sfruttabili in altro modo devono essere pagati separatamente dal Cliente in base alle tariffe di compensazione in vigore al momento della prestazione. I costi aggiuntivi sostenuti da terzi da noi incaricati sono a carico del Cliente. Ciò non vale se le prestazioni supplementari, i tempi di attesa o i costi aggiuntivi non sono dovuti a circostanze imputabili a noi o a terzi da noi incaricati.

(b) In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per motivi non imputabili a noi o a terzi da noi incaricati, possiamo indicare al Cliente un termine adeguato per l'eliminazione degli ostacoli. Alla scadenza infruttuosa di tale termine, siamo autorizzati a rifiutare l'esecuzione delle prestazioni; il Cliente non può denunciare la mancata esecuzione di tali prestazioni. Noi possiamo pretendere il pagamento del compenso concordato al netto degli oneri risparmiati e dei redditi derivanti da un eventuale altro utilizzo della nostra manodopera.

(10) Compenso e pagamento

(a) Il montaggio viene conteggiato in base al tempo impiegato, a meno che non sia stato espressamente concordato un prezzo forfettario. Le tariffe di compensazione valide al momento della prestazione vengono comunicate al conferimento dell'incarico.

(b) Nel caso di montaggi, il tempo di viaggio necessario, incluso il tempo di attrezzaggio e della successiva lavorazione, vengono conteggiati come ore di lavoro. Anche il tempo di attesa viene calcolato come ore di lavoro.

(c) Per straordinari e lavori svolti durante i giorni festivi vengono conteggiati i tassi percentuali previsti nelle tariffe di compensazione. I nostri tecnici di assistenza non sono tenuti a svolgere straordinari o a essere operativi il sabato e la domenica e nei giorni festivi. Allo stesso tempo, dietro nostra approvazione, e qualora lo ritengano necessario, deve essere data loro la possibilità di operare anche al di fuori del normale orario di lavoro, tuttavia nei limiti della legge. In questo caso, il Cliente è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie per il prolungamento dell'orario di lavoro e a procurarsi tutte le autorizzazioni amministrative richieste.

(d) I costi di montaggio vengono conteggiati al termine dello stesso.

(11) Costi di montaggio e di viaggio

(a) Qualora come compenso per il montaggio sia stato concordato un prezzo forfettario, questo non comprende eventuali costi aggiuntivi derivanti da un ritardo o un'interruzione del montaggio a noi non imputabili; questi vengono pertanto addebitati al Cliente.

(b) I costi di viaggio del personale di montaggio (inclusi i costi del trasporto e l'assicurazione di trasporto per bagagli personali e attrezzi trasportati e spediti, permessi di lavoro, visti, domande di previdenza sociale) vengono da noi addebitati previa relativa esibizione. I costi di viaggio comprendono anche i costi per eventuali viaggi di ritorno a casa garantiti da contratto. Tra i costi di viaggio rientrano anche:

- Viaggio in auto alla tariffa di compensazione rispettivamente valida.
- Veicolo a noleggio, carburante, dazi dietro presentazione delle pezze giustificative.
- Viaggi in treno e voli in base alle spese sostenute.

(c) Ci riserviamo di scegliere il mezzo di trasporto, il pernottamento e il metodo di compensazione in base alle spese o a forfait, in modo libero e tenendo conto dell'efficienza in termini di costi e della ragionevolezza.

§ 17 Disposizioni speciali per il ritiro di pezzi di ricambio e parti soggette a usura

(1) Non siamo tenuti a ritirare pezzi di ricambio o parti soggette a usura. In caso di nostro ritiro volontario di pezzi di ricambio o parti soggette a usura, applichiamo a tutti i resi una tassa di ristoccaggio in base al listino prezzi di servizio. Requisito per il ritiro di pezzi di ricambio o parti soggette a usura è che si tratti di parti nuove inutilizzate e che venga rispettato il termine di restituzione di 3 mesi dall'uscita della merce. Alcuni gruppi di merci sono tuttavia di norma esclusi dalla possibilità di reso. Tra questi rientrano ad es.

minuteria come viti ecc., parti acquistate, sviluppate o prodotte specificamente per l'ordine. La tassa di ristoccaggio viene da noi detratta dall'importo accreditato. La tassa di ristoccaggio non si applica nei seguenti casi: se il prodotto è ancora sigillato, se sussiste un diritto di garanzia, se la spedizione è stata effettuata erroneamente da noi o se si tratta di un reso da noi pianificato.

(2) Il reso deve essere comunicato tramite ZIMBA.depot sul nostro sito Internet

<https://zimba-depot.imaschelling.com/repairReturnForm>

. Il ritiro avviene solo sulla base di un certificato di reso completo e conforme al vero. I resi non richiesti o non provvisti del certificato di reso saranno rispediti al Cliente a sue spese.

(3) Per forniture di pezzi di ricambio o parti soggette a usura si applica un valore minimo d'ordine in base all'offerta.